

Prot. 1175/22
del 3/5/2022



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Letta l'ordinanza del Ministero della Salute in data 28 aprile 2022 che stabilisce gli obblighi di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e stabilisce al comma 2° dell'art. 1 che è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico;

Letta la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 29 aprile 2022 che, pur dando atto che non esiste alcun obbligo specifico all'utilizzo dei dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro da parte del personale, tuttavia ha ritenuto che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire tempestivamente le necessarie indicazioni al riguardo, raccomandando, a titolo esemplificativo (ma non esaustivo), l'uso della mascherina:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è soli in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

- nel corso di riunioni in presenza;

- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (p. es. bar interni);

- per coloro che condividono la stanza con personale c.d. fragile;

- in presenza di qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

- negli ascensori;

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

Letta la circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2022 che invita i Capi degli Uffici ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette;

Considerato che va emanato una specifica raccomandazione con riferimento a tutti i casi elencati dal Ministero della Salute, precisando che per "compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente" vanno intese anche le aule e le stanze adibite ad udienza, che al bar interno vanno parificati anche i distributori automatici per la distribuzione di bevande ed alimenti, e che ciascun Magistrato, nell'ambito dei poteri di polizia dell'udienza, potrà specificatamente invitare gli altri partecipanti

all'udienza a rispettare la raccomandazione all'uso della mascherina così come analogo invito potrà essere rivolto dai Direttori amministrativi nei confronti dei dipendenti che si trovano nelle condizioni sopra precisate, nonché dal Personale di Vigilanza nei confronti di chiunque accede nei locali del Tribunale ed in quelli del Giudice di Pace di Venezia.

P.Q.M.

Raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2) in tutti i luoghi indicati in motivazione, disponendo che ciascun Magistrato, nell'ambito dei poteri di polizia dell'udienza, possa specificatamente invitare gli altri partecipanti all'udienza a rispettare la raccomandazione all'uso della mascherina così come analogo invito potrà essere rivolto dai Direttori amministrativi nei confronti dei dipendenti che si trovano nelle condizioni sopra precisate nonché dal Personale di Vigilanza nei confronti di chiunque accede nei locali del Tribunale ed in quelli del Giudice di Pace di Venezia;

dispone

Che la presente nota sia immediatamente comunicata:

- A tutti i Magistrati ed al Personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia;
- Al personale di vigilanza in servizio presso il Tribunale e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,;

Dispone che il presente provvedimento sia inserito con decorrenza immediata nel sito WEB del Tribunale di Venezia.

Venezia, 02.05.2022

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Lagana

